

Contributo ARERA- Nota di chiarimento sui Comuni tenuti al versamento

Roma, 11 febbraio 2020

Con riferimento ai quesiti pervenuti in tema di iscrizione all'Anagrafica operatori dell'ARERA e al versamento del contributo dovuto per il funzionamento dell'Autorità, si ritiene opportuno fornire dei chiarimenti sui Comuni che sono tenuti al versamento e quelli che invece ne sono esentati.

In particolare, i quesiti sorgono per i Comuni che gestiscono esclusivamente il servizio gestione tariffe e relazioni con gli utenti, in relazione ai quali è opportuno specificare quanto segue, anche **ad integrazione della [nota IFEL](#)** del 20 gennaio scorso ripubblicata con aggiornamenti il 31 gennaio 2020.

Il punto 5 (Determinazione della base imponibile) dell'Allegato A (Istruzioni tecniche agli operatori) della [Deliberazione n. 173/DAGR/2019](#) del 19 dicembre 2019 riporta, all'ultimo periodo, che ***"I Comuni che svolgono esclusivamente l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall'obbligo di versamento del contributo di funzionamento"***.

Si precisa in proposito che gli altri Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) **sono sottoposti all'obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell'Autorità**. Pertanto, qualora l'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza sia esercitata unitamente ad una o più attività del servizio rifiuti, i Comuni saranno tenuti al versamento del contributo. Per tutti questi Comuni, si può identificare la base imponibile cui applicare l'aliquota stabilita dalla citata deliberazione sulla base dell'importo complessivo della TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione), sempre al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell'Autorità.

L'esclusione dal contributo non esonera tuttavia i Comuni dalla **presentazione della dichiarazione connessa al contributo di cui alla stessa del. n.173/2019**. In proposito al punto 8 (Importo minimo del versamento) dell'Allegato A alla determinazione 173/DAGR/2019 del 19 dicembre 2019 l'ARERA dispone che *"Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione nella raccolta dati relativa al contributo di funzionamento, anche in caso di esenzione dal versamento"*. Al successivo punto 12 (Dichiarazione/comunicazione on line) della determinazione sopracitata viene poi ribadito che *"La dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento in quanto esercenti il servizio"*.

Pertanto, i medesimi Comuni sono egualmente tenuti ad iscriversi all'Anagrafica operatori dell'Autorità.

Si ricorda inoltre che gli stessi Comuni che gestiscono esclusivamente l'entrata relativa ai rifiuti sono tenuti a **fornire dati e informazioni in materia di Qualità del servizio gestione tariffe e rapporti con gli utenti** ([Determinazione n. 4/2019/DRIF](#) del 18 dicembre 2019) **entro il 18 febbraio 2020** (termini prorogati dall'Autorità con comunicazione del 28 dicembre 2019).